PICENO CONSIND

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO ASCOLI PICENO

STATUTO

Adottato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 4/CG/11 del 13/07/2011

con modiche adottate dal Consiglio Generale
con deliberazioni n. 5/CG/2017 del 03/05/2017
n. 3/CG/2018 del 29/03/2018
n. 9/CG/2019 del 02/07/2019

Approvato, con prescrizione, dalla Regione delle Marche
con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 263 del 20/10/2011

con modiche approvate dalla Regione Marche con Decreto del
Presidente Giunta Regionale n. ___ del _____

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

INDICE

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

Articolo 2 - Composizione enti consorziati

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Programmazione regionale e territoriale e attività del Consorzio

Articolo 5 - Conferenza dei servizi

Articolo 6 - Funzioni ed attribuzioni del Consorzio

Articolo 7 - Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione

Articolo 8 - Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e infrastrutture

Articolo 9 - Capitale, mezzi finanziari

Articolo 10 - Quote degli enti partecipanti

Articolo 11 - Patrimonio del Consorzio

Articolo 12 - Organi del Consorzio

Articolo 13 - Consiglio Generale: nomine e composizione

Articolo 14 - Consiglio Generale: competenze

Articolo 15 - Consiglio Generale: funzionamento

Articolo 16 - Consiglio Generale: validità delle sedute

Articolo 17 - Comitato Direttivo: composizione e durata

Articolo 18 - Comitato Direttivo: elezione

Articolo 19 - Comitato Direttivo: competenze

Articolo 20 - Il Presidente

Articolo 21 - Revisore dei conti: nomina e funzioni

Articolo 22 - Funzioni di vigilanza della Regione

Articolo 23 - Diritto all'informazione dei Consiglieri reg.li e dei rappresentanti enti cons.ti

Articolo 24 - Il Direttore: nomina

Articolo 25 - Direttore: compiti e responsabilità

Articolo 26 - Consulta istituzionale

Articolo 27 - Esercizio finanziario

Articolo 28 - Svolgimento dell'azione amministrativa Articolo 29 - Albo pretorio

Articolo 30 - Rinvio

Articolo 31 - Entrata in vigore dello Statuto

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 1

(Denominazione, natura e sede)

1. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 punto 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n.237, e dell'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, istituito con D.P.R. 8 gennaio 1964, n.103 in conformità all'Articolo 21 della legge 28 luglio 1957, n. 634, alla Legge Regionale Marche 19/11/1996, n. 48, ed alla Legge Regionale Marche 04/12/2008, n. 35, assume la denominazione di "Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino".

2. Il Consorzio è un Ente Pubblico economico ed ha sede in Ascoli Piceno, Via della Cardatura (zona Servizi Collettivi).

3. Il logotipo del Consorzio è "Piceno Consind".

Articolo 2

(Composizione enti consorziati)

1. Fanno parte del Consorzio:

 a) l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;

 b) i Comuni di:

 1) Acquasanta Terme;

 2) Acquaviva Picena;

 3) Appignano del Tronto;

 4) Arquata del Tronto;

 5) Ascoli Piceno;

 6) Carassai;

 7) Castel di Lama;

8) Castignano;

9) Castorano;

10) Colli del Tronto;

11) Comunanza;

12) Cossignano;

13) Folignano;

14) Force;

15) Grottammare;

16) Maltignano;

17) Monsampolo del Tronto;

18) Montalto delle Marche;

19) Montedinove;

20) Montegallo;

21) Montemonaco;

22) Monteprandone;

23) Offida;

24) Palmiano;

25) Ripatransone;

26) Roccafluvione;

27) Rotella;

28) San Benedetto del Tronto;

29) Spinetoli;

30) Venarotta.

2. Possono partecipare al Consorzio anche Comuni e Province diversi da quelli indicati nel primo comma e, previa intesa tra le Regioni di appartenenza, possono entrare a far parte del Consorzio anche i Comuni e Province ricadenti in Regioni confinanti.

3. I nuovi Comuni dovranno versare la quota annuale di partecipazione d'importo pari a quella corrispondente dei Comuni di pari fascia.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 3

(Finalità)

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, industriali, artigianali, commerciali nonché dei servizi terziari nei comuni consorziati.

2. Il Consorzio, fermo restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48, e la sua natura di Ente Pubblico economico può anche svolgere funzioni di strumento della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo e il controllo della Giunta Regionale.

Articolo 4

(Programmazione regionale e territoriale e attività del Consorzio)

1. Il Consorzio svolge nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali opera le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dal Consiglio Generale del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati interessati territorialmente, e sono approvati dalla Provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della medesima L.R. 34/1992.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11

del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995,

n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del T.U. approvato con D.P.R.. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.R. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dal presidente del Consorzio, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. Il Consorzio può avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Consorzio può concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 5

(Conferenza dei servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore del Consorzio indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette,

in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'Amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Si considera acquisito l'assenso della amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3. Resta salvo quanto disposto dall'Articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, Articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 6

(Funzioni ed attribuzioni del Consorzio)

1. Le funzioni e le attribuzioni del Consorzio sono quelle previste dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti il Consorzio.

a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo, industriale, artigianale, commerciale, nonché dei servizi terziari nelle zone di intervento;

b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove

iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

d) la valorizzazione delle aree di proprietà del Consorzio;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione ed Enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) alla costruzione di impianti di acquedotto, di reti di metanizzazione e di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, nonchè alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, e fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi della vigente normativa in materia;

g) alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica con prevalente impiego di fonti rinnovabili, da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili e, ove possibile, ad imprese e soggetti terzi;

h) alla riscossione delle tariffe e/o contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati dal Consorzio;

i) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;

l) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 48/96, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

m) alla vendita, assegnazione e concessione alle imprese o loro consorzi di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo del Consorzio individua con proprio atto le aree e propone al Consiglio Generale i criteri generali per l'assegnazione dei lotti da vendere od assegnare;

n) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso ed al minuto, attraverso regolamento approvato successivamente compatibilmente con i piani commerciali vigenti nei rispettivi territori, depositi e magazzini;

o) alla vendita, alla locazione, anche finanziaria, di fabbricati e impianti in aree attrezzate alle imprese o loro consorzi;

p) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e servizi terziari, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio e l'erogazione di servizi a favore di Enti Pubblici ed Associazioni di Categoria, in forma individuale o raggruppati in forma associata;

q) al recupero di immobili industriali preesistenti, situati nel territorio di competenza istituzionale, per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di piani di reindustrializzazione;

r) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

Articolo 7

(Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione)

1. I Comuni possono affidare al Consorzio la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di convenzione tipo predisposta dal Consorzio stesso nella quale devono essere indicate, a pena di nullità, le fonti di finanziamento delle opere affidate.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti preliminari. definitivi ed esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'Amministrazione comunale concedente.

4. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

5. L'affidamento delle opere di cui al presente articolo deve essere preceduta da procedimenti ad evidenza pubblica, salvo deroghe previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

6. Spetta inoltre al Consorzio il compito di realizzare infrastrutture anche per conto della Regione Marche come previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 8

(Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture)

1. La Regione, la Provincia, i Comuni consorziati ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti realizzate nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi, previa stipula di apposita convenzione nella quale devono essere indicate, a pena di nullità, le fonti di finanziamento occorrenti per la manutenzione da trasferire al Consorzio.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto d'affidamento, la consegna all'Ente pubblico concedente, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa.

3. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 9

(Capitale, mezzi finanziari)

1. Il capitale di proprietà del Consorzio è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla sua attività.

2. I mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre sono costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri individuati nel successivo articolo 10 del presente Statuto;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi a lungo termine da Istituti di Credito.

3. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di Credito concessi per le finalità previste nel presente Statuto possono essere prestate garanzie ipotecarie e/o delegazioni di pagamento su entrate proprie del Consorzio, ovvero da garanzie complementari prestate anche dalla Regione o dagli Enti consorziati.

Articolo 10

(Quote degli enti partecipanti)

1. Le quote annuali dei partecipanti sono determinate dal Consiglio Generale, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario, in ragione del numero dei rappresentanti e della popolazione residente nei rispettivi territori

2. Tali quote vanno versate entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il mancato pagamento di esse nei termini comporterà l'avviamento della procedura per il recupero del credito.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 11

(Patrimonio del Consorzio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

– attività e passività finanziarie;

– beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni in natura;

– beni destinati al servizio dell'Ente ed altre attività non disponibili;

– passività consolidate e diverse.

– le opere realizzate dal Consorzio, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e con esclusione di quelle realizzate per conto degli altri Enti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48, fanno parte del patrimonio del Consorzio stesso, che ne assume gli oneri di manutenzione e gestione.

2. I beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono descritti in appositi inventari, aggiornati annualmente anche nel rispetto di norme fiscali, indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

3. Fermo restando la proprietà del Consorzio, i beni relativi agli impianti di acquedotto, agli impianti di collettori fognari ed a quelli di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, saranno trasferiti – in attuazione della vigente normativa in materia - al Gestore del servizio idrico integrato, previa stipulazione di apposite convenzioni - distinte per tipologia di impianti e per località ove gli impianti stessi sono situati - nelle quali saranno stabilite, modalità, termini, condizioni economiche e durata delle concessioni in uso degli impianti medesimi.

4. Il Comitato Direttivo è incaricato di provvedere a tale adempimento di legge, riferendo l'esito al Consiglio Generale.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

 a) il Consiglio Generale;

 b) il Comitato Direttivo;

 c) il Presidente;

 d) il Revisore dei Conti.

2. Il Direttore è organo tecnico del Consorzio;

3. E' prevista la figura del Vice Presidente.

Articolo 13

(Consiglio Generale: nomine e composizione)

1. Il Consiglio Generale del Consorzio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo i seguenti criteri:

- per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: dal Sindaco o da un suo delegato;
- per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dal Consiglio Comunale espresso dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;
- per la Provincia di Ascoli Piceno: dal Presidente o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal Consiglio Provinciale, di cui uno espresso dalle minoranze.

2. Il numero degli abitanti dei comuni si intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.

3. Il Consiglio Generale è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale Marche.

4. Gli Enti partecipanti sono tenuti ad effettuare le nomine entro 60 giorni dalla data di richiesta del Consorzio.

5. Delle nomine effettuate o comunque una volta eletti almeno i tre quarti dei membri del Consiglio Generale va data immediata comunicazione da parte del Direttore del Consorzio al Presidente della Regione per l'emissione del Decreto e la contestuale convocazione della seduta nei successivi trenta giorni, che può essere demandata al Presidente del Consorzio uscente.

6. Il Consiglio Generale nella prima seduta è presieduto dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno o suo delegato.

7. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni decorrenti dalla data della prima seduta dell'Assemblea Consiliare, e i componenti eletti dai Consigli degli Enti consorziati rimangono in carica per tutto il quinquennio.

8. Gli Enti consorziati, qualora i loro consigli vengano rinnovati nel corso del quinquennio, hanno la facoltà di sostituire i loro rappresentanti in seno al Consiglio Generale.

9. In caso di dimissioni, di morte o comunque di altra causa di cessazione di componente del Consiglio Generale, gli Enti consorziati provvederanno alle sostituzioni relative nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione ricevuta.

10. In caso di sostituzione di singoli componenti del Consiglio Generale, i nuovi designati rimangono in carica fino al tempo residuo di durata dell'organismo ed entrano a far parte del Consiglio Generale con delibera di presa d'atto da parte del Consiglio medesimo al primo Consiglio convocato.

11. Entro la scadenza del quinquennio il Consiglio Generale deve essere ricostituito, e a tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza il Presidente del Consorzio richiede agli Enti consorziati di designare i propri rappresentanti.

12. Il Consiglio Generale non ricostituito alla scadenza di cui sopra è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza stessa, e può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità; gli altri atti sono nulli. Decorso inutilmente tale termine di proroga gli organi amministrativi decadono ed il Presidente della Giunta nomina un Commissario Straordinario.

13. Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dalla carica di componente del

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Consiglio Generale e del Comitato Direttivo si applicano le leggi vigenti in materia.

14. L'accertamento di esse spetta al Consiglio Generale che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi di tali cause.

Articolo 14

(Consiglio Generale: competenze)

1. Il Consiglio Generale approva un programma pluriennale di attività che costituisce l'insieme degli indirizzi per il Comitato Direttivo ed è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo statuto e le sue modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Lo statuto e le sue modificazioni debbono essere inviati al Presidente della Regione per l'emissione del relativo decreto.

b) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Direttivo;

c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti determinandone il contributo di ingresso ed il numero dei rispettivi rappresentanti in Consiglio Generale; e decide altresì sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei Consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni attribuite o delegate da parte degli Enti consorziati e della Regione, e ne stabilisce i criteri generali di esercizio;

f) fissa il gettone di presenza di ciascuna seduta spettante ai componenti del Consiglio Generale, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica, tenendo conto della normativa vigente in materia; determina le indennità mensili al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Comitato Direttivo ed ai componenti delle Commissioni Consultive formalmente istituite dal Consiglio Generale;

g) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

h) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;

i) approva il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

j) delibera sulla contrazione dei mutui;

k) adotta ed approva in via definitiva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;

l) istituisce le Commissioni tematiche a termine eleggendone i componenti nel proprio interno; altresì istituisce le commissioni Consultive i cui componenti vanno eletti tra le categorie sociali, professionali ed economiche e tra i componenti del Consiglio Generale. Il numero dei componenti e quant'altro verrà determinato da apposito regolamento da approvare in Consiglio Generale.

m) nomina in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto, in seno al Comitato Direttivo, Rappresentanti delle Associazioni dei lavoratori ed imprenditori più rappresentative nel territorio di competenza del Consorzio in un numero massimo di tre.

n) approva le relazioni programmatiche predisposte dal Direttivo.

2. Il Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge regionale 19 novembre 1996 n. 48 provvede a dare comunicazione alla Regione degli atti di nomina degli organi consortili, degli atti di determinazione delle relative indennità e del bilancio d'esercizio.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 15

(Consiglio Generale: funzionamento)

1. Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e cioè entro il mese di Marzo, entro il mese di Giugno, entro il mese di Settembre e il mese di Dicembre.

2. Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo, o da almeno un quarto dei Componenti del Consiglio Generale ed in quest'ultimo caso entro 20 giorni.

3. Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata o P.E.C. indicata dal singolo componente, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta; in caso d'urgenza il termine può essere abbreviato sino a tre giorni.

4. L'avviso di convocazione deve prevedere, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione da tenersi dopo che siano trascorse minimo 24 ore dalla prima convocazione con il medesimo ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio Generale deve essere inviato ai singoli componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, al Revisore dei Conti e, per conoscenza, agli Enti consorziati.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

7. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano del Consiglio Generale medesimo presente alla riunione.

8. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

9. In caso di votazione non palese designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori, i quali assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

10. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.

12. Anche i lavori assembleari saranno disciplinati dal regolamento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 16

(Consiglio Generale: validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per la adozione dello Statuto e delle sue modificazioni nonché per la ammissione al Consorzio dei nuovi partecipanti e loro decadenza è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

4. Qualora la seduta sia andata deserta per mancanza del numero legale il Consiglio Generale in seconda convocazione potrà adottare le deliberazioni previste nello stesso ordine del giorno a maggioranza dei presenti il cui numero non dovrà essere inferiore ad un terzo dei componenti l'Assemblea.

5. Le deliberazioni sono esposte in apposito albo consortile per la durata di giorni 15 (quindici).

Articolo 17

(Comitato Direttivo: composizione e durata)

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio Generale.

2. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni al Consiglio Generale.

3. Per la validità delle sedute del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

5. Si procede comunque al rinnovo del Comitato Direttivo quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà dei componenti dell'Organo.

6. Il Comitato Direttivo può essere sciolto con mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, motivata e approvata per appello nominale a maoranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale.

7. La mozione deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

8. In caso di dimissioni del Comitato Direttivo o di un singolo componente dello stesso, il Consiglio Generale è convocato entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo o del singolo componente

9. Alla luce delle finalità del Consorzio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto, e ai fini di un raccordo con le Associazioni di cui all'art. 14, 1° comma, lett. m), i rappresentanti delle suddette Associazioni possono essere invitati a partecipare in veste consultiva senza diritto di voto alle sedute del Comitato Direttivo limitatamente alle materie di stretta attinenza del mondo imprenditoriale.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 18

(Comitato Direttivo: elezione)

1. Il Consiglio Generale elegge nella prima seduta, con votazione separata, il Presidente del Comitato Direttivo, il Vice Presidente e il Comitato stesso con le modalità sotto indicate.

2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto, sulla base delle candidature espresse dal Consiglio Generale

3. Per il Presidente le elezioni avvengono a maggioranza dei componenti del Consiglio Generale; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

4. In caso di parità di voti riportati si procede a ballottaggi successivi.

5. Il Comitato Direttivo viene eletto con unica votazione sulla base di liste contrapposte; ogni lista avrà un numero di tre candidati il cui capolista è indicato come Vice Presidente.

6. Alla lista che otterrà la maggioranza dei voti, verranno assegnati tre componenti.

7. La lista che si classificherà al secondo posto avrà diritto ad un componente, seguendo l'ordine di lista.

8. Le liste vanno collegate a mozioni programmatiche e debbono essere presentate con almeno dieci firmatari.

9. Tutti i componenti del Comitato Direttivo decadono automaticamente da componenti del Consiglio Generale e vanno sostituiti dagli stessi enti che li avevano precedentemente indicati.

Articolo 19

(Comitato Direttivo: competenze)

1. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti.

2. In particolare: approva i piani economici e finanziari e, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, gli accordi di programma; i piani economici e finanziari vanno trasmessi entro 30 giorni dalla loro adozione alla Giunta Regionale per l'approvazione di competenza entro il 30 novembre di ogni anno; stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente il trattamento giuridico ed economico del personale; fissa i criteri per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; nomina il Direttore del Consorzio.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 20

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

2. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto.

4. Convoca e presiede il Consiglio Generale senza diritto di voto, nonché il Comitato Direttivo, dei quali attua le deliberazioni; compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti del Consorzio stesso e ne sovrintende la gestione; attribuisce incarichi specifici

ai membri del Comitato Direttivo.

5. Il Presidente può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.

6. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega; tali provvedimenti debbono essere comunicati al Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.

7. Il Vice Presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 21

(Revisore dei conti: nomina e funzioni)

1. La revisione contabile dell'Ente è svolta da un solo Revisore, iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nominato dal Consiglio Regionale.

2. Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Presidente.

3. In caso di dimissioni, di morte o, comunque, di altra causa di cessazione del Revisore dei conti la Regione, su sollecita segnalazione del Presidente del Consorzio, provvede alla sostituzione.

4. La decadenza del Revisore dei conti può essere altresì pronunciata, dal Consiglio Direttivo, in tutti i casi in cui sopravvengono cause di ineleggibilità all'esercizio del mandato di revisione contabile.

5. Il Revisore dei conti esercita il controllo interno sulla attività finanziaria del Consorzio.

6. Il Revisore dei Conti esamina i piani economici e finanziari, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e loro variazioni ed esprime, con apposite relazioni, proprie osservazioni

e pareri; controlla la regolarità della contabilità dell'Ente, vigila sugli adempimenti fiscali e riferisce al Consiglio Generale e al Comitato Direttivo, nonché alla Regione su qualsiasi irregolarità contabile; rimette al Comitato Direttivo copia del verbale delle verifiche periodiche.

7. Il Revisore dei conti, se invitato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

8. Il Revisore dei conti si riunisce almeno una volta al mese.

9. Per l'espletamento del mandato di revisione contabile il Revisore dei conti ha diritto ad un compenso forfetario mensile, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alla sede del Consorzio.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 22

(Funzioni di vigilanza della Regione)

1. La Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla attività del Consorzio anche mediante la acquisizione delle necessarie informazioni dal Revisore dei conti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;

b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari ad acta;

c) sciogliere gli organi del Consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli Enti consorziati.

3. Nei casi di scioglimento degli organi del Consorzio il Presidente della Giunta Regionale può nominare un Commissario straordinario, da individuarsi all'esterno degli Enti consorziati, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo

strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

Articolo 23

(Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali e dei legali rappresentanti degli Enti consorziati)

1. I consiglieri regionali ed i legali rappresentanti degli Enti consorziati hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse dell'Ente.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 24

(Il Direttore: nomina)

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Comitato Direttivo che lo sceglie tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale oppure conferendo tale incarico, mediante contratto a termine, a esperti o professionisti estranei alla Amministrazione dell'Ente.

2. In entrambi i casi al Direttore viene riconosciuto il trattamento economico previsto dalla contrattazione vigente.

3. L'incarico di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato per eguale durata.

4. Nel caso di nomina a Direttore di un dirigente interno al Consorzio lo stesso ha diritto al mantenimento del posto di provenienza.

5. Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione o con un ente da essa dipendente, lo stesso ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di Direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera, previdenziali ed assistenziali goduti presso la Amministrazione di appartenenza; in tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali e assistenziali sul trattamento economico spettante al Direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo.

6. Nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto di Direttore le funzioni dello

stesso possono essere temporaneamente attribuite a personale in possesso di qualifica immediatamente inferiore, con diritto al trattamento retributivo differenziale se tale sostituzione supera i 30 giorni.

Articolo 25

(Direttore: compiti e responsabilità)

1. Il Direttore è organo tecnico del Consorzio ed ha la responsabilità gestionale del Consorzio.

2. Spettano al Direttore compiti di gestione, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

3. Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente.

4. Indice la conferenza di servizi e uffici interessati secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 48/96.

5. Esprime pareri obbligatori non vincolanti di regolarità tecnica e di legittimità, su tutte le proposte di deliberazioni da adottarsi dagli organi collegiali dell'Ent.

6. E' il capo del personale, in relazione al quale adotta tutti gli atti di gestione, ad eccezione di quelli comportanti passaggio di qualifica, ed irroga le sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione di quelle comportanti la sospensione o l'interruzione del rapporto di lavoro.

7. Redige, a cadenza semestrale apposita relazione scritta nella quale riferisce al Comitato Direttivo sull'andamento gestionale del Consorzio proponendo osservazioni, soluzioni e rimedi.

8. In caso d'irregolarità gestionali riferisce, con motivata nota scritta, immediatamente al Presidente del Consorzio

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 26

(Consulta istituzionale)

1. Il Consiglio Generale istituisce entro tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, apposita Consulta istituzionale alla quale saranno chiamati a farvi parte i rappresentanti delle categorie datoriali, dei Sindacati più rappresentativi e degli Istituti di credito.

2. Il Comitato Direttivo entro il termine indicato adotta proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale nella quale propone:

a) numero dei componenti della Consulta in rappresentanza di ciascuna categoria;

b) ambito di competenza;

c) durata e modalità di funzionamento.

3. La Consulta ha solo funzione propositiva non vincolante. Tuttavia il Comitato Direttivo, in caso di non condivisione delle proposte espresse dalla Consulta, riferisce al Consiglio Generale per la decisione definitiva.

Articolo 27

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha, quindi, inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema di rilevazione della gestione, tenuta secondo il metodo della partita doppia, con l'istituzione dei libri contabili obbligatori di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile (con le modalità ivi prescritte). Il Consorzio adotta altresì strumenti contabili basati sulla contabilità economico-patrimoniale e finalizzati a valutare ed indirizzare le prestazioni erogate e la corrispondenza dei risultati agli obiettivi e agli standard prefissati ed in particolare a:

a) valutare il costo, la qualità e i tempi degli atti, dei procedimenti e delle prestazioni;

b) verificare la razionalità delle scelte, delle procedure adottate e valutare costantemente la convenienza delle modalità di gestione diretta o indiretta delle diverse attività.

3. La contabilità economico-patrimoniale è riassunta annualmente nel Bilancio d'esercizio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto dei principi di continuità, prudenza, competenza, costanza nell'applicazione dei principi contabili e criteri di valutazione, chiarezza, veridicità e correttezza. Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla Relazione degli amministratori sulla gestione. Il Bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui fa riferimento, su proposta del Comitato Direttivo, previo parere del Revisore dei conti.

4. Il Consiglio Generale, al fine della programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Consorzio, utilizza i seguenti strumenti, che approva entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Comitato Direttivo, previo parere del Revisore dei Conti:

a) bilancio economico preventivo pluriennale su base almeno triennale: esso definisce le linee di evoluzione del Consorzio in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco di tempo considerato, costituendo riferimento per la formulazione del budget annuale;

b) bilancio economico preventivo annuale (budget): rispecchia le previsioni programmatiche di cui al bilancio economico preventivo pluriennale ed è redatto secondo la struttura del bilancio di esercizio definita dalla normativa vigente, corredato da un'apposita relazione programmatica sulla gestione, dal budget finanziario e dal budget degli investimenti.

5. Qualora il Consiglio Generale del Consorzio non approvi il Bilancio economico preventivo annuale entro il termine stabilito dal precedente comma, il Consiglio medesimo autorizza l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. Durante l'esercizio provvisorio, è consentito far fronte esclusivamente a costi obbligatori relativi a contratti in essere ed a quelli relativi a progetti pluriennali già in corso nell'esercizio precedente.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento

Articolo 28

(Svolgimento dell'azione amministrativa)

1. Il Consorzio informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di snellezza delle procedure.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i principi dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, della professionalità e responsabilità.

3. L'attività amministrativa è improntata alla separazione tra compiti diindirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Direttore generale e ai responsabili di servizio.

4. Gli organi istituzionali del Consorzio e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

5. Sulle istanze ricevute il Consorzio dà notizia dell'avvio del procedimento a mezzo di comunicazione agli interessati, indicando: l'ufficio e il responsabile del servizio competente, le modalità con cui l'interessato può avere notizia del procedimento, la visione degli atti e il termine di chiusura del procedimento.

Articolo 29

(Trasparenza)

1. Il Consorzio garantisce la trasparenza della propria attività amministrativa provvedendo alla pubblicazione degli atti soggetti a pubblicità nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente

2. Il Consorzio altresì, per le comunicazioni di carattere istituzionale, utilizza gli strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.

Articolo 30

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed a i regolamenti vigenti.

Articolo 31

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di sua approvazione da parte della Giunta Regionale Marche, cui fa seguito emissione del decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale.

PICENO CONSIND
Protocollo Partenza N. 10558/2019 del 07-11-2019
Allegato 1 - Copia Documento